

**COMUNE DI MARACALAGONIS**

Città Metropolitana di Cagliari

IV Settore Politiche Sociali

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 09.12.1998, N. 431, ARTICOLO 11 - ANNUALITA' 2026**ART. 1 - FINALITA'**

Il presente bando è finalizzato a sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d'affitto relativo all'annualità 2026.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 11;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9 Luglio 2025;
- Bando permanente RAS approvato con Determinazione n. 2222 Prot. 35034 del 21/07/2026

ART. 3 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di **proprietà privata o pubblica** site nel Comune di Maracalagonis e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della L.R. 13/1989 in quanto NON titolari di contratti di locazione.

Il contributo NON è concesso qualora il contratto NON sia intestato al richiedente, ancorchè il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

La locazione deve risultare da un **contratto** (redatto in forma scritta) **regolarmente registrato** (in regola con il pagamento dell'imposta di registro o in regime di cedolare secca) di un alloggio adibito ad **abitazione principale**, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

SONO ESCLUSI:

1. I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi NON abitativi;

2. I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale (La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione). Nel caso in cui il componente del nucleo non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene.
3. I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. Alla data del presente Bando la proposta è in fase di verifica.

ART. 4 - REQUISITI REDDITUALI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto del 7 giugno 1999:

- **Fascia A)** - ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**pari a € 15.908,10, annui**) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è **superiore al 14%**. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;
- **Fascia B)** - ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (**pari a € 17.131,00**) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

Il nucleo familiare che occorre considerare ai fini Isee è quello del richiedente, **così come risulta composto anagraficamente** alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo deve risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione avente data certa e idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone. La quota così individuata deve trovare poi corrispondenza nelle ricevute di pagamento o nella documentazione attestante il pagamento del canone. In mancanza di elementi oggettivi idonei a individuare la quota riferibile a ciascun nucleo familiare, il Comune non può riconoscere il contributo.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'entità dei contributi viene fissata nel rispetto dei limiti massimi di:

- € 3.098,74 per la fascia A
- € 2.320,00 per la fascia B.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori;

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE;

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Se il contributo così come determinato è superiore alle soglie massime, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Esempio di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale:

Esempio 1

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

Periodo locazione: gennaio - giugno

Canone annuo del periodo = € 3.600,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Quindi € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00

Esempio 2:

ISEE del nucleo familiare = € 8.000;

Periodo locazione: febbraio - dicembre;

Canone complessivamente dovuto per il periodo febbraio - dicembre = € 3.000,00;

Canone sopportabile = € 8.000,00 x 14% = € 1.120,00;

Ammontare massimo del contributo = € 3.000,00 - € 1.120,00 = € 1.880,00.

La medesima modalità di calcolo si applica anche nel caso in cui, nel corso della medesima annualità, il richiedente sia stato titolare di contratti di locazione riferiti ad alloggi ubicati in Comuni diversi. In tale ipotesi, il contributo massimo spettante è determinato prendendo a riferimento il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, risultante dalla somma dei canoni riferiti ai periodi di locazione nei diversi Comuni; successivamente, il contributo così determinato è ripartito tra i Comuni interessati in proporzione al canone riferito al periodo di rispettiva competenza.

Esempio : calcolo del contributo in caso di contratti di locazione riferiti a Comuni diversi nel corso dell'anno

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

canone gennaio - marzo nel Comune 1 = € 1.000,00;

canone luglio - dicembre nel Comune 2 = € 2.600,00;

canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento = € 1.000,00 + € 2.600,00 = € 3.600,00;

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;

quota Comune 1 = € 2.200 x € 1.000 / € 3.600 = € 611,11;

quota Comune 2 = € 2.200 x € 2.600 / € 3.600 = € 1.588,89.

Tale importo è determinato in via previsionale sulla base del contratto o dei contratti di locazione riferiti alla medesima annualità, tenendo conto dei periodi di effettiva titolarità del contratto e delle eventuali ricevute già prodotte alla data di presentazione della domanda o sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Prima della liquidazione del contributo ai beneficiari, il Comune procede alla verifica a consuntivo sulla base dei canoni effettivamente corrisposti e documentati nell'anno di riferimento, rideterminando, se necessario, l'importo spettante.

In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, si effettuerà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui al presente articolo.

Nel rispetto dei limiti massimi di cui al precedente articolo n. 4 è fissata una **soglia minima di € 30,00** per l'accesso al contributo di cui al presente bando, pertanto **non saranno ammesse richieste inferiori a detta soglia minima.**

ART. 6 - CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

Esempio: calcolo del contributo in caso di altri benefici percepiti per il pagamento del canone di locazione

Fabbisogno previsionale comunicato dal Comune alla Regione per una pratica = € 3.000,00;
Contributo confermato a consuntivo, prima della ripartizione delle risorse regionali assegnate al Comune = € 3.000,00;
Quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale dopo l'assegnazione delle risorse regionali = € 2.800,00;
Altro beneficio percepito per il pagamento del canone di locazione (per esempio ADI) = € 500,00;
Contributo liquidabile al beneficiario = € 2.800,00 - € 500,00 = € 2.300,00.

Eventuali somme residue nell'annualità di riferimento, derivanti da minori erogazioni ai beneficiari rispetto al fabbisogno dichiarato, possono essere ridistribuite dal Comune per soddisfare il fabbisogno residuo nella medesima annualità, esclusivamente entro il limite del contributo massimo ammissibile spettante a ciascun beneficiario, determinato ai sensi dell'articolo 8. In nessun caso la ridistribuzione può comportare la liquidazione di importi superiori a tale limite o essere utilizzata per coprire il canone di locazione eccedente il contributo spettante.

ART. 7 - PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata a partire dal 22 Agosto 2026 ed **ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 30 SETTEMBRE 2026 esclusivamente in modalità telematica** collegandosi alla piattaforma "ISTANZE ONLINE" del Comune, disponibile al seguente indirizzo tramite accesso con SPID o CIE: <https://so.comune.maracalagonis.ca.it/ServiziDigitali/S4>

Al termine della procedura di trasmissione dell'istanza il sistema rilascerà la ricevuta di protocollo con i dati di riepilogo.

L'utente, prima dell'invio, ha l'obbligo di controllare l'esattezza di ciò che ha dichiarato; qualora la domanda già inviata dovesse contenere errori, l'utente dovrà annullare la domanda presentata e ricompilare una domanda ex-novo e ripetere l'invio, entro la suddetta data di scadenza; in questo modo la domanda precedente viene cancellata integralmente e sostituita con la nuova.

Le domande inviate in altro modo non verranno prese in considerazione.

E' prevista la possibilità di inserire l'istanza tramite le credenziali di un delegato che deve essere appositamente autorizzato con modulo firmato da cariere in piattaforma.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

All'istanza di partecipazione dovranno essere comunque **obbligatoriamente allegati**, i seguenti documenti:

1. Copia di documento d'identità, in corso di validità;
2. Per i cittadini extracomunitari regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
3. Copia codice fiscale (se non già inserito nel documento di identità)
4. Copia del **contratto di locazione regolarmente registrato** unitamente alla **ricevuta di pagamento della tassa annuale** dello stesso in corso di validità (Mod. F23 o Mod RLI) o, in alternativa documentazione che attesta la scelta dell'opzione "**cedolare secca**" come metodo di pagamento delle imposte da parte del locatore.

È facoltà del richiedente allegare copia dell'Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità il cui **valore dovrà comunque essere autocertificato nel modulo di domanda.**

Il Comune, in sede di istruttoria, potrà chiedere il rilascio e/o la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete, e potrà esperire accertamenti tecnici ovvero potrà chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati, allegando tutti i contratti di locazione stipulati nei Comuni relativi all'anno di competenza 2026.

Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi l'utente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

Supporto alla compilazione delle istanze

In caso di difficoltà ad accedere alla piattaforma "ISTANZE ONLINE" è possibile rivolgersi allo sportello "INFORMAGIOVANI" dia via Roma 44 a Maracalagonis nei seguenti giorni e orari:

- Martedì e venerdì 9.00-13.00
- Lunedì e Giovedì 16.00-19.30

ART. 8 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO

Il Settore Politiche Sociali, per l'invio del fabbisogno alla Regione Sardegna, procederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza, la regolarità nonché il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare.

La graduatoria sarà redatta per fasce A, B.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto sarà approvata con Determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali, e verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune per 10 giorni consecutivi entro i quali gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi e osservazioni mediante apposita istanza da inoltrare al Responsabile del Settore con le medesime modalità di presentazione della domanda di contributo.

A seguito della scadenza dei termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria e dopo avere esaminato i ricorsi pervenuti tassativamente entro i termini stabiliti, sarà redatta la graduatoria definitiva e pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Maracalagonis (www.comune.maracalagonis.ca.it).

Per ciascun cittadino inserito nella graduatoria degli aventi diritto, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al REG. UE N. 679/2016, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

ART. 9 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione dei contributi ai soggetti interessati avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Sardegna e dal momento in cui tali risorse siano divenute contabilmente disponibili, nel rispetto delle finalità e

delle modalità indicate nel presente bando ed è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone d'affitto relativo all'annualità 2026.

Ai fini della liquidazione del contributo i richiedenti, **a partire dal 1 Gennaio 2027 e fino al 31 Gennaio 2027**, sono tenuti a presentare tramite la piattaforma ISTANZE ONLINE già prevista per l'invio della domanda, la seguente documentazione integrativa:

- **Eventuale documentazione o dichiarazione sostitutiva relativa ad altri contributi ricevuti** a sostegno dei canoni di locazione dell'anno 2026 (esempio ADI parte affitto) con indicazione dei periodi e degli importi, di cui all'allegato F) al presente bando;
- **copia delle ricevute di pagamento del canone d'affitto** debitamente compilate e in regola con l'imposta di bollo, **emesse al momento del pagamento dell'affitto** (nelle ricevute di pagamento del canone devono essere indicati: dati anagrafici del locatore, data di emissione, numero progressivo, luogo e l'indirizzo di ubicazione dell'appartamento in locazione, causale, nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore. **Le ricevute di pagamento del canone devono essere regolari già al momento della loro emissione, nel senso che su di esse deve essere apposta una marca da bollo da € 2 che abbia la stessa data di emissione delle ricevute o date precedenti).**

Le ricevute originali dovranno essere conservate con cura ed esibite a richiesta del Comune a seguito di controlli che potranno essere effettuati anche successivamente all'erogazione del contributo.

In alternativa alle ricevute di pagamento è possibile presentare Copia dei bonifici completi di tutti i dati (verranno accettati solo ed esclusivamente se trattasi di documenti ufficiali della Banca)

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Si avvisa fin d'ora che, nel caso in cui le risorse attribuite da parte della Regione Sardegna, Assessorato LL.PP., non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno, come sopra determinato, i contributi verranno ridotti in misura proporzionale tra tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

ART. 10 - DICHIARAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze del presente bando.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 11 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comune Maracalagonis, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore amministrativo contabile Dott.ssa Luana Urru che potrà essere contattata via mail all'indirizzo luana.urr@comune.maracalagonis.ca.it.

ART. 13 - INFORMAZIONI

Eventuali chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti all'ufficio Politiche tramite e-mail al seguente indirizzo: luana.urr@comune.maracalagonis.ca.it oppure allo Sportello di Segretariato Sociale attivo in sede o al numero 070-7850275 nei seguenti giorni e orari:

- Lunedì 15.30-18.00;
- Mercoledì e Giovedì ore 9.00-11.00

Lo sportello è attivo anche da remoto al numero 349-6833222 nei giorni di

- Martedì 09.00-12.00 e 15.00-16.00
- Giovedì 15.00-16.00

ART. 14 - PUBBLICITA'

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all'Albo Pretorio del Comune di Maracalagonis e nel sito istituzionale all'indirizzo www.comune.maracalagonis.ca.it.

ART. 15 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni regolamentari e di legge in materia.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Ignazia Podda